Allegato parte integrante
ALLEGATO A) SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

SCHEMA

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede a Trento, in via Romagnosi, 9, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal Presidente, dott. Lorenzo Dellai, nato a .... il ....., a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. ..... di data .....
e
la Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominato "FBK" o anche "Fondazione"), con sede legale in Trento, Via Santa Croce 77, Codice Fiscale 02003000227 e partita IVA 02003000227, rappresentato dal Presidente prof. Andrea Zanotti, nato a Trento il 2 aprile 1957.

Premesso che:
- l'articolo 1 della Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m., prevede l'attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale;
- l'articolo 4 della Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m., prevede la realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli altri, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach;
  - l'articolo 16 della Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m., prevede fra gli strumenti di intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca la stipulazione di accordi di programma con la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach e l'articolo 20 della medesima Legge disciplina in specifico i contenuti di detti accordi;
  - la Giunta provinciale, con delibera n.2365 del 10 novembre 2006, ha approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XIII Legislatura (Programma pluriennale), ai sensi dell'articolo 18 della Legge provinciale 2 agosto 2005, n.14, il quale disciplina più in dettaglio lo strumento dell'Accordo di programma con le Fondazioni;
- la Giunta della Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. ..... del ..... dicembre 2007 ha autorizzato la stipulazione del presente atto
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto;

si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1
***Obiettivi generali* e risultati da perseguire**

Il presente Accordo di programma consegue alla riforma del sistema trentino della ricerca stabilito dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14.
La Fondazione e la Provincia, nella distinzione di ruoli e responsabilità, pattuiscono una intesa su alcuni grandi obiettivi comuni.
Con l'Accordo la Provincia intende, anzittuto, assicurare stabilità all'attività della Fondazione, garantendo risorse destinate in primo luogo alla creazione e al mantenimento di competenze scientifiche e tecnologiche.
Più in specifico l'Accordo intende perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare al territorio trentino risultati nel campo dell'innovazione e della disseminazione della conoscenza;
- condurre ricerca di alta qualità, visibile internazionalmente, e focalizzata sulle tematiche chiave definite congiuntamente dalle parti e tradotte nel documento allegato al presente Accordo che definisce il piano dell'attività di ricerca 2007-2008;
- concorrere all'affermazione e all'implementazione di un sistema della ricerca e dell'innovazione attraverso l'apertura e il coinvolgimento di tutte le realtà presenti sul territorio;

In generale, i risultati che attraverso il presente Accordo si intende ottenere sono così sintetizzabili:

- affermazione di un nuovo paradigma di interdisciplinarietà;
- implementazione di un più efficace e coerente modello organizzativo;
- affermazione di un nuovo e più attrattivo modello di mobilità interna ed esterna in linea con lo spirito del manifesto della ricerca della comunità scientifica, valorizzando le potenzialità del nuovo contratto provinciale per il comparto della ricerca;
- razionalizzazione dell'articolato sistema di alleanze e collaborazioni attualmente in capo alla Fondazione e strutturazione di un innovativo modello di cooperazione con l'Università degli Studi di Trento;
- attivazione di un sistema sperimentale di valutazione interna e di misurazione dell'impatto esterno della attività della Fondazione;
- incremento del tasso di internazionalizzazione del personale e delle attività della Fondazione;
- incremento quantitativo e qualitativo dei risultati e delle attività di ricerca in una logica di sistema territoriale;
- miglioramento dell'efficienza gestionale amministrativa e contabile.

Art. 2
Criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla

Le Parti concordano che per "*Ricerca e sviluppo sperimentale si intende il lavoro intellettuale intrapreso su basi sistematiche al fine di aumentare il bagaglio delle conoscenze, incluse le conoscenze umanistiche, culturali e sociali, e l'uso di queste conoscenze per lo sviluppo di nuove applicazioni*" *(definizione dal "Manuale Frascati").*
Alle attività di ricerca così intese si collegano altre attività che fanno parte del più ampio orizzonte di interesse della medesima: tra queste di fondamentale importanza per il futuro della Fondazione vi sono: l'internazionalizzazione, intesa come apertura verso altre realtà con forte tradizione nell'innovazione, e il trasferimento tecnologico, quale strumento di arricchimento del territorio di attività imprenditoriali innovative.
La Fondazione esercita le proprie attività ed in particolare l'attività di ricerca sulla base dei seguenti criteri definiti nel suo "Statuto":

- distinzione delle funzioni di indirizzo e di esecuzione autonoma della ricerca nel rispetto della sua libertà di espressione;

- distinzione tra le competenze e le attribuzioni degli organi di governo e degli organi di consulenza scientifica;
- semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione dell'attività di ricerca;
- coinvolgimento dei ricercatori nella vita istituzionale della Fondazione, secondo le modalità previste con apposito regolamento;
- sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane;
- trasparenza nelle procedure di selezione dei ricercatori e promozione della loro crescita professionale;
- promozione della conoscenza dei risultati della ricerca;
- valutazione indipendente dell'organizzazione e dei risultati delle attività svolte sulla base di criteri condivisi;
- valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche a beneficio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento purché in modo compatibile con lo scopo non lucrativo della Fondazione;
- organizzazione secondo aree di ricerca e cooperazione e coordinamento tra le diverse articolazioni e strutture.

Art. 3

Settori di ricerca e attività collegate

I settori di ricerca e le attività collegate sono riportati nel "Piano dell'attività di ricerca 2007-2008" allegato al presente Accordo e sono riassumibili nei seguenti "capitoli":

– Ricerca scientifica e tecnologia
– Ricerca Umanistica
– Attività collegate
– Centri in convenzione.

Nel "Piano dell'attività di ricerca 2007-2008" sono descritti gli obiettivi specifici e i risultati attesi per i settori di ricerca e le attività collegate, oltre che le risorse necessarie per la loro realizzazione e gli eventuali autofinanziamenti.

Art. 4

Criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, risorse occorrenti alla realizzazione del programma e la loro distribuzione temporale, forme di eventuale autofinanziamento

La Provincia finanzia le attività indicate nel "Piano dell'attività di ricerca 2007-2008" allegato al presente Accordo, in armonia con i principi della LP 14/05 con il duplice obiettivo di promuovere un incremento quantitativo e qualitativo della ricerca prodotta sul territorio e stimolare la capacità di autofinanziamento.

Le risorse finanziarie a carico dell'Accordo e finanziate dalla Provincia, distinte per ciascun settore di ricerca, sono riportate nel "Quadro finanziario" allegato al presente Accordo, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato B), e trovano copertura nel Bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.

Considerata la limitata durata del presente Accordo le Parti concordano che l'allegato "Piano dell'attività di ricerca 2007-2008" costituisce il piano attuattivo per l'anno 2007 e 2008 della Fondazione, ai sensi di quanto previsto dal Programma pluriennale della ricerca, e pertanto con il provvedimento di approvazione dell'Accordo, la Giunta provinciale provvede ad impegnare ed assegnare le risorse di propria competenza.

Nel "Piano dell'attività di ricerca" allegato per ogni attività sono indicati i costi totali (suddivisi per costi diretti, investimenti e costi indiretti) e la relativa copertura finanziaria (distinta tra quanto a carico dell'Accordo di programma e quanto autofinanziato dalla Fondazione, con risorse proprie o di soggetti esterni).

Per quanto riguarda costi diretti, costi indiretti e investimenti si precisa quanto segue:
i costi diretti comprendono i costi riferiti a:

- personale
- viaggi
- dottorati e consulenze occasionali
- materiale di consumo
- altri costi

gli investimenti comprendono i costi riferiti a:

- attrezzature
- libri
- software

i costi indiretti comprendono:

- le spese di personale amministrativo e consulenze, missioni del medesimo;
- oneri generali amministrativi e di funzionamento
- organi della Fondazione,
- tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture (edifici, laboratori);
- libri, software e altri costi non afferenti alla ricerca in maniera diretta;

e sono imputati alla ricerca, alle attività collegate ed ai centri in convenzione proporzionalmente al loro peso sull'Accordo di Programma.

Le Parti concordano che il presente Accordo può essere rivisto in specifiche situazioni di aumento dei costi totalmente indipendenti dalla Fondazione, che dovranno essere tempestivamente comunicate dalla medesima alla Provincia.

Art. 5
Modalità di erogazione

L'erogazione avviene sulla base di periodiche richieste. Alle richieste di erogazioni successive alla prima, che non potrà superare il limite massimo del 20% dell'assegnazione annuale, dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle spese sostenute che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dalla Provincia.

L'erogazione provinciale non può eccedere il limite delle somme assegnate su ciascun esercizio.

Art. 6
Modalità di rendicontazione

Entro il termine di due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta, unitamente al medesimo, la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi provinciali.

Tale rendicontazione consiste in:

- relazione sullo stato di attuazione dell'accordo, che descrive gli interventi e le attività realizzate, ed in particolare il livello di realizzazione degli obiettivi previsti per l'anno di riferimento e dà dimostrazione dei costi e dei ricavi di competenza. Tale relazione può essere rappresentata anche da una parte della relazione al consuntivo, purché siano evidenziati chiaramente gli interventi e le attività realizzate nell'ambito dell'accordo ed il loro relativo costo;
- prospetti analitici per i diversi settori di ricerca da cui risultino le imputazioni dei costi diretti, dei costi indiretti e dei ricavi, nonchè la corretta destinazione dei finanziamenti provinciali;
- tabelle di sintesi dei "capitoli di divisione dell'Accordo di Programma", che evidenzino gli scostamenti fra preventivo e consuntivo, tenendo presente che all'interno dei "capitoli" sono ammissibili scostamenti fino al 20%, fermo

restando il totale per "capitolo"; oltre tale percentuale gli scostamenti dovranno preventivamente essere concordati tra le Parti.

Art. 7

Modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo

Il monitoraggio si attuerà al termine dell'Accordo e sarà finalizzato a valutare la qualità del lavoro scientifico svolto, la rilevanza e la ricaduta delle attività, la capacità di autofinanziamento e l'efficienza nella riduzione dei costi fissi.

L'esito del monitoraggio avrà effetto sulla rinegoziazione dell'accordo oltreché all'applicazione di premialità determinate in base ai seguenti indicatori:

INDICE DI PRODUZIONE SCIENTIFICA, in termini di risultati di carattere brevettuale, di creazione di spin off o nuove iniziative e di pubblicazioni;

AUTOFINANZIAMENTO, definito in termini di capacità di reperimento di risorse esterne;

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE, definito con riferimento a miglioramenti dell'incidenza dei costi fissi.

I suddetti indicatori, il loro funzionamento, la quantificazione delle premialità e modalità di reperimento delle risorse destinabili allo scopo saranno puntualmente definiti attraverso una intesa tra le Parti entro il primo semestre del 2008.

Per il monitoraggio, al termine del presente Accordo, la Fondazione presenterà alla Provincia la documentazione idonea a valutare i risultati della ricerca sviluppata, tenuto conto delle risorse utilizzate, nonché gli indici sopra indicati.

La valutazione delle condizioni per l'assegnazione delle premialità legate alla produzione scientifica è effettuata dal Comitato tecnico scientifico per la ricerca e l'innovazione, che può avvalersi anche di esperti esterni.

Le premialità concernenti l'autofinanziamento e l'efficienza nel controllo dei costi fissi sono determinate in via amministrativa da parte della Provincia, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Fondazione e del parere di un audit contabile esterno.

Art. 8

Modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca e eventualmente per utilizzarli anche in termini economici

La Fondazione si impegna a definire nel corso del 2008 modalità di autovalutazione, ai sensi del proprio Statuto, che andranno coordinate con l'attività del Comitato di valutazione della ricerca al fine di attivare un sistema periodico di valutazione sulla rilevanza e ricaduta delle attività finanziate dall'Accordo.

Per quanto riguarda i risultati di ricerca suscettibili di valorizzazione economica la Provincia e la Fondazione, tramite Trentino Sviluppo, concorderanno le modalità per la loro valorizzazione, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo articolo 9.

Art. 9

Proprietà dei risultati

Per quanto attiene la disciplina dei rapporti tra le Parti in ordine alla proprietà dei risultati e del know how derivanti dalle attività di ricerca finanziate dal presente Accordo, nonché al regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione ed alienazione, le Parti concordano quanto segue:

la proprietà dei risultati e del know how derivanti dalle ricerche svolte in collaborazione appartiene ad entrambe le parti. I diritti relativi ad eventuali invenzioni o brevetti appartengono alla PAT e alla Fondazione in ragione del rispettivo contributo apportato, anche con riferimento a quanto indicato nel "Quadro finanziario" allegato B), fatto salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori. Le Parti, anche per il tramite di Trentino Sviluppo, concorderanno, con accordi separati, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione ed alienazione, mantenendo il più scrupoloso riserbo sui risultati

suscettibili di protezione brevettuale ed astenendosi da qualsiasi pubblicazione o divulgazione degli stessi fino al deposito della domanda di brevetto, che dovrà comunque essere completato entro un periodo di tempo ragionevole con le esigenze di disseminazione della conoscenza.

Art. 10
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata pari a quello della XIII legislatura, a partire dal 1° marzo 2007 e fino al 31 dicembre 2008.

Art. 11
Disposizioni generali

Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico delle Parti firmatarie.
Il presente atto è redatto in due originali, aventi unico effetto.
Letto, accettato e sottoscritto